

**CODICE ETICO**  
**del**  
**Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a.**

Articolo 1

*Oggetto*

1. Il Codice Etico del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. (d’ora innanzi GSE) individua l’insieme di valori che costituiscono l’etica sociale e reca i principi guida nonché le direttive fondamentali cui devono essere conformate le attività sociali ed i comportamenti di tutti coloro ai quali si applica il presente Codice, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell’organizzazione aziendale.
2. In nessun modo la convinzione di agire nell’interesse o a vantaggio della Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.
3. Il Codice Etico del GSE costituisce inoltre parte essenziale del modello organizzativo adottato dal GSE stesso ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Articolo 2

*Finalità*

1. La legge affida al GSE la cura di interessi pubblici riservati allo Stato e peculiari funzioni istituzionali espressamente previste dalla normativa di riferimento. Nella consapevolezza che l’attività del GSE coinvolge rilevanti interessi economici, il presente Codice contribuisce a garantire che le attività ed i comportamenti dei soggetti ai quali si applica siano posti in essere nel rispetto dei valori di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza, riconducibili all’etica propria del pubblico servizio.

Articolo 3

*Ambito di applicazione*

1. Le norme del Codice si applicano senza eccezione a tutti i dipendenti, nonché alle persone fisiche o giuridiche titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di altro rapporto che comporti una prestazione di opera ovvero la fornitura di un servizio, anche temporanea.
2. Il presente Codice si applica, altresì, a tutte le persone fisiche o giuridiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa, nonché a quelle che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ed a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società.

## Articolo 4

### *Natura delle disposizioni e modalità di pubblicazione*

1. Le regole di condotta contenute nel presente Codice, nell'enunciare e nell'affermare i principi di etica sociale che ispirano i comportamenti del GSE negli affari e nel lavoro, integrano i principi di

comportamento che devono essere osservati in virtù delle leggi civili e penali vigenti, con particolare riferimento ai doveri generali di correttezza, diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, di cui agli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile.

2. Per i dipendenti del GSE il rispetto del presente Codice è altresì parte essenziale delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del codice civile e dell'articolo 57 del vigente CCNL del 18 luglio 2006.

3. Copia del presente Codice è consegnata ad ogni componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai responsabili della revisione contabile, nonché a tutti i dipendenti ed è portata a conoscenza di tutti coloro ai quali si applica, al momento dell'instaurazione del rapporto professionale con il GSE. Il Codice è disponibile in formato elettronico sui siti internet ed intranet del GSE ed una sua copia è affissa agli albi aziendali.

## Articolo 5

### *Principi generali di politica sociale*

1. Tutte le attività sociali devono essere espletate in conformità alla legge ed ai regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui si svolgono ed, in ragione delle peculiari funzioni istituzionali assegnate al GSE, alla normativa di riferimento, nonché alla normativa aziendale.

2. Tutte le operazioni svolte, ed in particolare quelle relative all'esercizio di pubblici poteri o all'espletamento del pubblico servizio, trovano idonea rappresentazione documentale o sono adeguatamente ricostruibili e verificabili.

3. Tutti i fatti di gestione sono adeguatamente documentati al fine di fornire una rappresentazione contabile che rifletta la natura e la sostanza dell'operazione, secondo le prescrizioni di legge, regolamentari ed i principi contabili dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Il GSE ha come valore essenziale l'osservanza dei principi di veridicità e correttezza in relazione a qualunque documento nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali o finanziari relativi alla stessa, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i dipendenti ed i collaboratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

I dipendenti e coloro che agiscono nell'interesse del GSE dovranno rispettare la normativa in materia societaria, uniformando la propria condotta a quanto previsto dal codice civile ed in particolare dagli artt. 2621 "*False comunicazioni*", 2622 commi 1 e 3 "*False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*", 2624 commi 1 e 2 "*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*", 2625 comma 2 "*Impedito controllo*", 2626 "*Indebita restituzione dei conferimenti*", 2627 "*Illegale ripartizione degli utili e delle*

*riserve*”, 2628 “*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*”, 2629 “*Operazioni in pregiudizio dei creditori*”, 2629bis “*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*”, 2632 “*Formazione fittizia del capitale*”, 2633 “*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*”, 2636 “*Illecita influenza sull’assemblea*”, 2637 “*Aggiotaggio*”, 2638 commi 1 e 2 “*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*”.

I dipendenti e coloro che agiscono nell’interesse del GSE dovranno osservare la normativa in materia di Abusi di mercato nel rispetto di quanto statuito negli artt. 184 “*Abuso di informazioni privilegiate*” e 185 “*manipolazione del mercato*” del D.Lvo 58/98.”

4. La selezione dei fornitori, la determinazione delle condizioni di acquisto e la gestione dei rapporti contrattuali sono effettuate secondo le norme di legge e regolamentari di riferimento ove esistenti e, comunque, secondo i principi e le procedure interne all’uopo stabilite. Nella selezione dei fornitori il GSE si basa esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l’imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi.

5. La selezione, la formazione, la gestione e lo sviluppo del personale dipendente sono effettuate senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza e di professionalità.

6. La selezione dei collaboratori esterni è effettuata - secondo criteri di merito, competenza e professionalità, rispondenti alle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità - tra persone ed imprese con buona reputazione che si atterranno ai principi e alle direttive del presente Codice. La gestione dei rapporti instaurati con gli stessi si ispira ai medesimi principi. La definizione di rapporti contrattuali con i fornitori e con i collaboratori esterni e lavoratori autonomi è condizionata alla previsione del rispetto dei principi etici espressi nel presente Codice.

7. La tutela delle pari opportunità, il rispetto e l’attenzione verso i disabili, la prevenzione dei rischi, la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento nonché la salute e la sicurezza nello svolgimento delle attività sociali sono considerate un impegno prioritario e costante. Tutte le attività della Società sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche, in particolare, allo specifico fine di impedire i delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

8. Le pratiche di corruzione e concussione, i favori illegittimi, i pagamenti illeciti, i comportamenti collusivi, le sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera, anche al fine di ottenere progressioni nell’inquadramento o attribuzioni di funzioni diverse all’interno del GSE, per sé o per altri posti in essere sia direttamente sia tramite persone che agiscono per conto della Società, in Italia e all’estero, sono contrari ai principi del GSE.

9. È contrario all'etica del GSE offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto che coinvolga anche la Pubblica Amministrazione o soggetti incaricati di un pubblico servizio, non si deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni delle parti, comprese quelle dei funzionari che trattano per conto della Pubblica Amministrazione o dell'incaricato di pubblico servizio. In ogni caso l'agire del GSE è improntato alla massima prudenza come criterio generale che deve informare tutte le attività.

10. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio, la Società opera nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio, il GSE non ricorre a consulenti o ad altri soggetti nei confronti dei quali si possa creare un conflitto d'interesse. Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio, non sono intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o soggetti incaricati di un pubblico servizio a titolo personale;
- offrire omaggi, salvo quanto riportato all'articolo 10.3;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri della Pubblica Amministrazione devono essere osservate anche con riferimento ai membri degli Organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

11. Non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea; è fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, e comunque porre in essere alcun artificio o raggirò al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

12. I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi.

13. E' fatto divieto a tutti i dipendenti ed ai collaboratori della società che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

14. Il GSE non contribuisce al finanziamento di partiti, movimenti, comitati politici o di singoli candidati, nonché di organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

Articolo 6  
*Principi generali di comportamento*

1. Tutti devono essere a conoscenza della normativa che disciplina l'espletamento delle proprie funzioni e dei comportamenti conseguenti; qualora ci fossero dubbi su come procedere dovranno essere richiesti chiarimenti al diretto superiore o al responsabile dell'unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con il GSE o dovrà essere riportata la questione all'attenzione dell'organo societario del quale si è componente.
2. Non è consentito abusare della propria posizione, ruolo o poteri all'interno del GSE, né compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, né omettere o ritardare un atto d'ufficio per l'indebito conseguimento o promessa di denaro od altra utilità per sé o per altri.
3. Tutti devono tenere, nell'ambito delle attività espletate, un comportamento consono alle funzioni del GSE, improntato a criteri di rispetto, lealtà, probità e non prevaricazione, evitando comunque atteggiamenti che possano creare disagio e garantendo sia all'interno della Società che nei rapporti con i terzi un comportamento collaborativo, improntato alla cortesia ed alla trasparenza, sempre nei limiti di riservatezza di cui al successivo articolo 9.
4. Tutti coloro che hanno rapporti verso l'esterno, se del caso informano adeguatamente i terzi circa gli impegni e gli obblighi posti dal Codice Etico ed esigono il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente le loro attività.
5. Le comunicazioni effettuate a terzi devono essere preventivamente autorizzate, formulate in modo semplice e chiaro e, qualora costituiscano risposte nell'esercizio delle competenze e funzioni proprie del GSE, devono essere adeguatamente motivate e documentate.
6. Non è consentito utilizzare per fini privati informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si dispone per ragioni di ufficio o dei rapporti professionali intrattenuti con il GSE, salvo specifiche autorizzazioni in tal senso da parte del Direttore o del responsabile dell'unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società o dell'organo societario del quale si è componente.
7. Ciascuno, quando richiesto, è tenuto a collaborare, nell'ambito delle attività espletate, allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli azionisti, agli organi sociali, ai revisori contabili o ad Autorità di vigilanza e controllo specificamente previste dalla legge, affinché sia resa a tali soggetti un'informazione veritiera, onesta, completa e trasparente.
8. Coloro i quali partecipano nell'interesse del GSE, a qualunque titolo, ad organizzazioni, enti, associazioni anche non riconosciute, comitati e società, devono attenersi scrupolosamente ai principi, ai valori ed alle direttive del presente Codice.

Articolo 7  
*Dovere di imparzialità*

1. Tutti devono operare con imparzialità e devono assumere decisioni con rigore e trasparenza nello svolgimento di tutti i procedimenti aziendali ed in particolar modo nello svolgimento di attività che comportino esercizio di pubblici poteri o espletamento del pubblico servizio.
2. Tutti devono respingere ogni illegittima pressione, nello svolgimento della propria attività. Nel caso in cui subiscano pressioni, lusinghe o richieste di favori che riguardino la propria o l'altrui attività lavorativa all'interno del GSE, oppure ricevano proposte che tendano a far venir meno il dovere di imparzialità, devono informarne senza indugio il Direttore o il responsabile dell'unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società o l'organo societario del quale si è componente; se ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, deve esserne informata la Funzione Audit.

Articolo 8  
*Conflitto di interessi*

1. Deve intendersi per conflitto di interessi ogni situazione, occasione o rapporto in cui, anche solo potenzialmente, si vedano coinvolti interessi personali o di altre persone collegate (familiari, amici, conoscenti) o di organizzazioni di cui si è amministratori o dirigenti, che possano far venir meno il dovere di imparzialità.
2. E' necessario astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni, a procedimenti o a qualsiasi altra attività che possa generare conflitto d'interessi.
3. Coloro i quali partecipano a qualunque titolo e nell'interesse del GSE ad organizzazioni, enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società, devono astenersi dalle decisioni che coinvolgano l'interesse proprio o aziendale se non in linea con quanto preventivamente definito in merito dal management della società.
4. E' necessario astenersi dall'intrattenere rapporti professionali con soggetti nei confronti dei quali si abbia un obbligo di neutralità ed imparzialità; parimenti in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di opportunità e di convenienza.
5. Nel caso in cui si sia interessati nel processo di perfezionamento per conto della Società di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali si siano stipulati contratti a titolo privato nel biennio precedente, è necessario darne comunicazione al proprio superiore gerarchico o all'organo societario del quale si è componente; se del caso è necessario astenersi dall'adozione delle decisioni.
6. Ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo, gli interessati devono informare, senza indugio, il Direttore o il responsabile dell'unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società od all'organo societario del quale si è componente.

7. In caso di contatti con soggetti operanti, direttamente o indirettamente, nel settore elettrico propedeutici all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro o forme di collaborazione o consulenza, qualora da ciò derivino situazioni di conflitto di interesse, è necessario informare il proprio Direttore o il responsabile dell'unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società o l'organo societario del quale si è componente.

8. Fermo restando il diritto proprio di partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere, qualora detti rapporti siano tenuti con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, è necessario comunicare alla Società le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano dare luogo a conflitto d'interesse.

#### Articolo 9

##### *Dovere di riservatezza*

1. Non è consentito rendere noti a soggetti esterni al GSE contenuti, effetti, termini od ambiti di applicazione di provvedimenti o determinazioni aventi efficacia esterna, prima che gli stessi siano stati formalizzati e formalmente comunicati alle parti interessate.

2. Non è consentito divulgare e usare impropriamente informazioni e/o qualunque altro genere di notizia che abbia carattere di riservatezza connesso ad atti ed operazioni proprie di ciascuna mansione svolta senza specifica e documentata autorizzazione rilasciata nei limiti di quanto consentito dalla legge.

3. Non sono consentiti l'uso, la trasmissione, la memorizzazione documentale o informatica di informazioni illecite o socialmente riprovevoli.

4. Non è consentito l'accesso a terzi a documenti interni al GSE, sia formalizzati, sia in fase di redazione, se non nei casi e nei modi previsti dalla legislazione, nonché dalla normativa interna vigente.

5. E' necessario mantenere il segreto su qualsiasi informazione commerciale acquisita nel corso dello svolgimento della propria attività, salvo che la legge non preveda altrimenti.

6. Non è consentito intrattenere rapporti, riguardanti le attività del GSE, con organi di stampa od altri mezzi di comunicazione di massa, salvo il caso in cui ci sia una espressa autorizzazione da parte del Direttore o del responsabile dell'Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società, e previo consenso della struttura aziendale competente. Non è consentito effettuare dichiarazioni, affermazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione e l'operato del GSE.

#### Articolo 10

##### *Doni ed altre utilità*

1. In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, è consentito accettare doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di

modico valore, da soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso il GSE.

2. Nel caso in cui si ricevano doni, beni od altre utilità, salvo le eccezioni di cui al comma precedente, è necessario darne immediata comunicazione al Direttore o al responsabile dell'Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società e provvedere direttamente o tramite la Direzione del Personale, Organizzazione e Servizi alla restituzione degli stessi al donante.

3. In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione del GSE, a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso il GSE. In tale eventualità è necessario essere sempre autorizzati dal soggetto responsabile individuato dalle procedure aziendali elaborate al riguardo, provvedendo a documentare in modo adeguato.

4. Tutti coloro che agiscono in nome e per conto del GSE, in ragione della posizione ricoperta nella Società, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

#### Articolo 11 *Attività collaterali*

1. Le strutture ed i beni del GSE sono destinati all'espletamento delle funzioni assegnate.

2. Non è consentito svolgere attività che possano in qualche modo ledere l'immagine del GSE od essere in contrasto con il corretto svolgimento delle funzioni affidate dal GSE.

3. E' necessario specificare il carattere personale delle valutazioni formulate in occasione di pubblicazioni di articoli, studi, partecipazioni a convegni o seminari qualora non rilasciate in occasioni legate all'attività e non espressamente autorizzate.

4. Il GSE riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. E' pertanto vietato e del tutto estraneo al GSE qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato, o che possa costituire o essere collegato a reati transnazionali afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l'impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita - tali ultime due fattispecie, unitamente al reato di ricettazione, assumono rilevanza in questa sede anche se non aventi il carattere di transnazionalità, secondo quanto stabilito dal D.L.vo 231/07 in materia di antiriciclaggio - l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di

sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di qualunque genere o connesse ai reati transnazionali sopra indicati, o comunque di aiuto o finanziamento di tali attività o di tali reati deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

5. Il GSE ha come valore imprescindibile la tutela dell'incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Essa pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale, quali pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ed ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

Il GSE attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura, posti in essere nei confronti dei medesimi. A tal fine è pertanto vietato e del tutto estraneo alla Società un utilizzo non corretto degli strumenti informatici del GSE e, in particolare, un utilizzo dei medesimi volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile, eventualmente avente ad oggetto anche immagini virtuali.

Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, il GSE è impegnata a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e partners la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano favorire la lesione dell'incolumità personale così come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione di una persona deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

6. La strumentazione informatica di GSE deve essere utilizzata nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle specifiche procedure interne. E' pertanto vietato e del tutto estraneo al GSE un utilizzo non corretto degli strumenti informatici della società dal quale possa derivare la commissione di condotte integranti l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di terzi, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità. Inoltre, è altresì assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Articolo 12  
*Attuazione e controllo*

1. Tutti coloro ai quali si applica il presente Codice sono tenuti a conoscerlo ed a contribuire alla sua attuazione e miglioramento, segnalandone le eventuali carenze alla Funzione Audit e all'Organismo di Vigilanza. A tal fine tutte le Direzioni della Società, ed in particolare le Direzioni Personale, Organizzazione e Servizi e Relazioni Istituzionali e Comunicazione, per quanto di rispettiva competenza, ne facilitano e ne promuovono la conoscenza.

2. In caso di notizia in merito a possibili violazioni del Codice Etico, ciascuno dovrà rivolgersi al Direttore od al responsabile dell'Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, alla Funzione Audit e all'Organismo di Vigilanza il quale può poi procedere ad una comunicazione delle stesse alla Direzione Personale, Organizzazione e Servizi ai fini delle eventuali azioni disciplinari. Non è consentito condurre indagini personali o riportare notizie ad altri soggetti diversi da quelli specificatamente preposti. Nessuno potrà subire ritorsioni di alcun genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico.

3. Nel caso in cui i Direttori siano direttamente interessati da quanto indicato nel presente Codice ne riferiscono direttamente all'Amministratore Delegato.

4. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione sia direttamente interessato da quanto indicato nel presente Codice, ne informa il Consiglio stesso.

5. Nel caso in cui un componente del Collegio Sindacale o un responsabile della revisione contabile sia direttamente interessato da quanto indicato nel presente Codice ne informa il Collegio Sindacale.

6. All'Organismo di Vigilanza è demandata la predisposizione delle proposte di aggiornamento del Codice Etico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; tutte le Direzioni, per quanto di rispettiva competenza, accertano il rispetto del Codice da parte dei destinatari.

7. L'osservanza del Codice Etico è un dovere di ciascun dipendente GSE nonché delle persone fisiche o giuridiche titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di altro rapporto che comporti una prestazione di opera ovvero la fornitura di un servizio, anche temporanea con il GSE.

La mancata osservanza del presente Codice Etico comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi di GSE in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Roma, 22-04-2009